

## 1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

## 2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Il presente bollettino raccoglie una serie di provvedimenti attualmente vigenti tra cui DPCM, Ordinanze, e Circolari: essi sono stati raggruppati nella tabella che segue mentre parte del testo relativo alle disposizioni verrà riportato nelle pagine successive.

Questi sono elencati per ordine di pubblicazione:

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
Decreto del Ministro dello sviluppo economico	25.03.2020	26.03.2020	Nuovo Elenco Codici ATECO. Modifica dell'elenco dei codici ATECO presenti nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Decreto-legge	24.03.2020	26.03.2020	Introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM	28.03.2020		Stabilisce "misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare".
Ordinanza della Protezione Civile	29.03.2020		Stabilisce misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro della Salute	28.03.2020	28.03.2020	Regola tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria.
Circolare del Ministero dell'interno	31.03.2020		Chiarisce le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche.
Circolare prot. n. 11056 del Ministero della Salute	31.03.2020		Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. 81/2008 (Sorveglianza Sanitaria e obblighi del MC).

Disposizione Ministro/Ente	Data di pubblicazione	Entrata in vigore	Provvedimenti
DPCM	1° Aprile 2020	4 Aprile 2020	L'efficacia delle disposizioni dei decreti (DPCM del 8-9-11-22 Marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020; Ordinanza adottata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo) vengono prorogati sino al 13 Aprile 2020.
Circolare n. 13 INAIL	03.04.2020		Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Circolare Ministero della Salute	03.04.2020		Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.
Ordinanza Ministero della Salute	03.04.2020	03.04.2020	Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Piacenza e per il Comune di Medicina e Frazione di Ganzanigo.
Decreto-legge	06.04.2020		Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.
Ministero della salute Errata-corrige	07 aprile 2020		Comunicato relativo alla ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della salute
DPCM	10 aprile 2020	14 aprile 2020	Estensione delle misure di quarantena sul territorio nazionale, parziale estensione delle categorie produttive autorizzate a riprendere le attività a partire dal 14 aprile 2020
Circolare Ministero dell'Interno	14 aprile 2020		Ispezioni in aziende, supermercati e negozi
Documento tecnico Inail	21 Aprile 2020		Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Ricordiamo che, seppur non citati in tabella e nelle pagine successive, sono in vigore i provvedimenti che riguardano il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e il Decreto Legge (nominato Decreto #CuraItalia) del 17.03.2020 con le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

- **Documento Inail per la rimodulazione delle misure nei luoghi di lavoro**

L' Inail ha elaborato un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” in vista della fase 2.

**Il documento si compone principalmente di due parti:**

**la prima, utile a definire l'ambito di rischio, e ad individuare in quale di questi ambiti di rischio ricade ogni lavoratore, a seconda del proprio impiego.**

**La seconda attua linee generali di contenimento del rischio sui luoghi di lavoro.**

Si veda nostra nota specifica.

- **Circolare Ministero dell'Interno**

È stata inviata ai Prefetti una circolare che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del DPCM del 10 aprile che ha disposto l'applicazione su tutto il territorio nazionale a far data dal 14 aprile fino al 3 maggio delle misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzata allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare oltre la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi nelle attività commerciali avvengono in modo dilazionato che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il DPCM conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nei vari allegati, comprendendo espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell'articolo 2. Inoltre lo stesso articolo sottopone alcune attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

**Nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al prefetto, è introdotto anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia sanificazione come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.**

La circolare **richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza**, in linea con le proprie funzioni di pulizie economico-finanziarie, **lo svolgimento di specifici controlli e riscontri** a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, dove necessario, rilevamenti presso le sedi

aziendali circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie utilizzate ovvero l'esistenza delle relazioni economico-commerciale tra le attività di impresa alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce poi che Prefetti potranno avvalersi oltre che *dell'attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali*, del supporto delle articolazioni territoriali *dell'Ispettorato nazionale del lavoro*, ai fini del controllo sulle modalità di accettazione da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative gestionali oggetto del *Protocollo Governo- parti sociali al 14 marzo* e più In generale sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori

#### **Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti**

<b>Regione</b>	<b>Ordinanza</b>	<b>Provvedimento</b>
<b>Lombardia</b>	<p>ORDINANZA N. 528 del 11/04/2020</p> <p><b>VALIDITA'</b> <b>dal 14 aprile 2020 fino</b> <b>al 3 maggio 2020.</b></p>	<p><b>Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive: Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</b></p> <p><b>Si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:</b></p> <p>a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici <b>Ateco 69</b> (Attività legali e contabili), <b>70</b> (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), <b>71</b> (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), <b>72</b> (Ricerca scientifica e sviluppo) e <b>74</b> (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;</p> <p>a.2) le attività di cui ai codici Ateco <b>95.11.00</b> (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), <b>95.12.01</b> (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), <b>95.12.09</b> (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) <b>95.22.01</b> (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese.</p>

		<p>a.3) resta sospesa l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (<b>codice 55.1</b>). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.</p> <p>Il commercio al dettaglio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,</li> <li>● libri,</li> <li>● fiori e piante</li> </ul> <p>è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, ma è consentita la consegna a domicilio e la vendita via internet, corrispondenza, telefono etc.</p>
Piemonte	<p>Ordinanza n. 43 del 13.04.2020</p> <p><b>Proroga fino al 3 maggio delle misure fino ad ora adottate per il contenimento del Coronavirus.</b></p>	<p><b>Obbligo per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti:</b> l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare;</p> <p><b>Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza.</b></p> <p><b>Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia.</b></p> <p><b>Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti);</b></p> <p><b><u>Restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.</u></b></p> <p>Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p>
Liguria	Decreto n. 18/2020	<p><b>Con la nuova Ordinanza, si vanno a porre ulteriori regole: per chi rientra presso i propri domicili, deve recarsi con mezzo privato, entro 6 ore dallo sbarco. Ogni comune deve</b></p>

Ordinanza n. 19 del  
14.04.2020

**riprogrammare il servizio di trasporto pubblico così da garantire un coefficiente di riempimento ridotto dei mezzi pubblici; rimodulare il servizio taxi assicurando il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità con tariffe specifiche di 10-15 euro.**

**Sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate:**

- a. Le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
  2. L'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso a terzi
- b. Le opere minori (attività edilizia libera e opere per le quali è sufficiente la CILA);
- c. Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;

Nelle attività agricole è compreso oltre alla manutenzione del verde pubblico e privato, la coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno o la conduzione di piccoli allevamenti da cortile finalizzati al sostentamento familiare di agricoltori non professionali, purché svolti senza assembramenti e con distanza di sicurezza interpersonale;

**Si conferma la piena attività di cantieri relativi alle opere pubbliche per il ripristino di danni conseguenti agli eventi alluvionali e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitanti dall'azione del mare, i cui lavori risultano ascrivibili alle seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore: OG3, OG4, OG5, OG7, OG8, OG13, OS21, OS23 ( Strade , autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere strutturali speciali, demolizione di opere.**

**Le attività descritte sono condizionate alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti sul rispetto di tutte le**

		<p>disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del Protocollo condiviso del 14.03.2020 e dalle indicazioni eventualmente formulate dal CSE in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.</p>
Veneto	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020</p>	<p>È disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020;</p> <p>è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;</li> <li>ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;</li> <li>iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;</li> <li>iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;</li> </ul> <p>negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.</p> <p>In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente</p>

		<p><b>ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;</b></p> <p><b>Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;</b></p> <p><b>Nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;</b></p> <p><b>In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;</b></p> <p><b>è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Edocentro) comunali più vicini alla residenza;</b></p>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Ordinanze contingibili e urgenti n. 10/PC  Misure Valide fino al 3 Maggio 2020	1. a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza; 2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la

		<p>dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;</p> <p>3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;</p> <p>4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;</p> <p>5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;</p> <p>12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;</p>
<p><b>Emilia Romagna</b></p>	<p>Ordinanza presidente della Regione Emilia-Romagna Ordinanza num. 61 del 11/04/2020</p> <p>Misure di contenimento dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020</p>	<p>Per <b>tutte le attività (rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio</b>, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.</p> <p><b>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita</b>, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all'interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. <b><u>Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.</u></b> Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di</p>

farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

**Le strutture ricettive alberghiere**, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonché le "altre tipologie ricettive", comunque denominate. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

**Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano le seguenti disposizioni:**

a. ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall'ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;

		<p>b. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO - 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e - 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).</p>
<p>Toscana</p>	<p>Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020</p>	<p><b>La nuova ordinanza n. 39 del 19 Aprile conferma la vigenza delle disposizioni precedentemente emanate, ed integra gli ambiti di soggetti a cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.</b></p> <p>Oltre alle categorie di gruppi e di individui che hanno diritto all'esecuzione dei test sierologici denominate <b>“ambito di gruppo”</b> a cui appartengono categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica, come operatori sanitari, delle RSA, RSD, strutture socio-sanitarie e di accoglienza; al volontariato, il personale delle farmacie, delle forze dell'ordine, il personale penitenziario e <b>“ambito individuale”</b> a cui appartengono i singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid, qualora ne faccia richiesta il medico o pediatra di famiglia, si aggiungono <b>Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci; lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti; dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti; lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.</b></p>

Si precisa che il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

La Regione ha infine redatto un elenco di laboratori, consultabili nell'allegato A della nuova Ordinanza, presso i quali è possibile effettuare i test.

**Ordinanza su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:**

- 1. Attività di monitoraggio della sieroprevalenza**
  - 2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**
  - 3. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali**
  - 4. Protocollo anti-contagio**
- Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il **datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico**, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.
  - **Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.** Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
  - **La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri.**
  - **È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:**
    - a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
    - b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
      - In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. **Il datore di lavoro si attiva per**

		<p>assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, <u>il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;</li> <li>• Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, <u>non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.</u> Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;</li> <li>• Deve essere garantita <u>la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;</u></li> <li>• La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). <u>Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;</u></li> </ul>
--	--	---

- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

- a) l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  
per i locali fino a 40 mq è consentito l’accesso ad una sola persona;
- b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
- c) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

		<p>d) d)l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;</p> <p>e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;</p> <p>f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;</p> <p>g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.</p> <p>I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori. I protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail <a href="mailto:protocolloanticontagio@regione.toscana.it">protocolloanticontagio@regione.toscana.it</a> entro <b>30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza</b>; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro <b>30 giorni dalla riapertura</b>.</p>
<b>Lazio</b>	<p>Ordinanza n. Z00033 18/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00028 del 15/04/2020</p> <p>Ordinanza n. Z00026 13/04/2020</p>	<p><b>Nuova Ordinanza:</b> Divieto di allontanamento e di accesso dal territorio del <b>Comune di Campagnano di Roma</b>.</p> <p><b>Nuova Ordinanza:</b> per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all'aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.</p> <p><b>1. Proroga al termine del 3 maggio l'efficacia delle seguenti ordinanze:</b> a. ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020; b. ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020;</p>

		<p><b>c. ordinanza n. Z0010 del 17 marzo 2020;</b>  <b>d. ordinanza n. Z0011 del 18 marzo 2020;</b></p> <p>2. l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, è vietata nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.</p> <p>3. di differire al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio allo scopo di consentire l'organizzazione da parte degli esercenti di ogni misura atta ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone nell'accesso, nel deflusso e durante la presenza nei locali commerciali, il reperimento dei guanti monouso da distribuire all'ingresso nonché di ogni altro prodotto per effettuare l'igienizzazione dei locali;</p> <p>4. di prorogare le disposizioni relative al Mercato ortofrutticolo di Fondi contenute nell'ordinanza n. Z0012 del 19 marzo 2020, come integrata dall'ordinanza n. Z0020 del 27 marzo 2020.</p>
<p><b>Campania</b></p>	<p>ORDINANZA n. 35 del 19/04/2020  ORDINANZA n. 34 del 18/04/2020  ORDINANZA n. 32 del 12/04/2020  ORDINANZA n.33 del 13/04/2020</p>	<p><b>Per il Comune di Paolisi (BN) fino al 21 aprile è:</b></p> <p>a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. <b>Stessa Ordinanza è Valida anche per il Comune di Saviano (NA) con decorrenza immediata sino al 25 Aprile 2020.</b></p> <p><b>E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata</b>, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;</p> <p><b>Per i lavori a committenza pubblica</b>, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le</p>

stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

**E' demandato all'Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d'ora, anche in concerto con l'ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l'acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell'attività, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato.**

È fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri.

È fatto obbligo di frequenti sanificazioni dei mezzi.

Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;

Il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopra indicato.

**E' demandato all'Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all'esercizio e per l'adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.**

Confermate le **misure di allontanamento e accesso ai seguenti comuni di Ariano Irpino (AV)** dal 14 aprile 2020 e fino al 20 aprile 2020.

<p><b>Sicilia</b></p>	<p>Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 Ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell'11.04.2020</p> <p>Circolare n. 7 del 14 aprile 2020</p>	<p><b>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 3 maggio 2020.</b></p> <p><b>Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</b></p> <p><b>È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.</b></p> <p>Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale.</p> <p>Si evidenzia che l'articolo 6 della citata Ordinanza n.16 del Presidente della Regione Siciliana dispone, con riferimento agli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto che negli stessi gli operatori sono tenuti: "a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante".</p> <p>Anche per gli spostamenti per l'acquisto dei beni consentiti vale la regola che gli stessi possano essere effettuati al massimo una sola volta al giorno da un singolo componente del nucleo familiare.</p> <p>Considerata l'attuale fase emergenziale, nel caso di acquisto di capi di abbigliamento per bambini, appare opportuno consigliare l'adozione di accorgimenti utili ad evitare cambi e resi. Resta confermata la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole compresi i servizi di consegna a domicilio, consentiti solo per i farmaci, i prodotti editoriali e i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.</p> <p>I Sindaci, sulla base di esigenze riscontrate localmente, possono regolamentare in senso restrittivo l'orario di</p>
-----------------------	--	---

		<p>esercizio delle attività commerciali nelle giornate consentite.</p> <p>Proroga delle misure previste nelle precedenti ordinanze (n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020) fino al 3 maggio.</p> <p><b>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</b></p> <p><b>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</b></p> <p><b>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</b></p>
<b>Sardegna</b>	<b>ORDINANZE N.19 DEL 13 APRILE 2020</b>	<p>L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l'ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le seguenti integrazioni:</p> <p>all'art. 1, nel primo rigo, dopo le parole "aperti al pubblico" sono aggiunte le parole ", le spiagge". Alla fine dell'articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: "E' comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l'attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina" ;</p> <p>- all'art. 5, nel primo rigo, dopo la parola "parafarmacie" sono inserite le seguenti "nonché i tabacchini e le edicole". Alla fine dell'ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo "E' altresì vietata l'apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. <b>L'apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte</b></p>

		<p>dall'allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura".</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: <b>devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</b></p>
--	--	--

- **[Protocollo integrativo territoriale per la provincia di Bergamo del 21.04.2020](#)**

Le associazioni imprenditoriali di Bergamo, sindacati e azienda sanitaria locale (Ats) hanno **firmato un protocollo integrativo provinciale per la sicurezza in azienda**, in vista della ripartenza dell'operatività, dopo il blocco imposto con l'emergenza coronavirus.

Sono state definite le procedure per garantire le migliori condizioni di salute all'interno delle aziende e l'operatività necessaria alla ripartenza, con un testo che integra quello nazionale del 14 marzo per l'identificazione e l'applicazione delle buone pratiche per il contenimento della diffusione del coronavirus, trattando più nel dettaglio gli aspetti pratici per la sicurezza in azienda.

Quali sono le Novità?

- **Punto 8 bis**
  - I rientri al lavoro con modalità gradualità verranno disposti raccogliendo dai preposti le esigenze dei singoli uffici/reparti e verificandone la compatibilità con le vigenti prescrizioni sanitarie nonché con i contenuti del presente protocollo di sicurezza anti-contagio.
  - Verrà mantenuto il più possibile l'utilizzo dello smart working.

- **[Comunicato Regione Friuli Venezia Giulia del 21.04.2020](#)**

È stata costituita una task force tecnica che sta mettendo mano a delle linee guida in grado di supportare tutte le attività produttive nella fase di riapertura. Le indicazioni che la Regione vuole fornire sono indicazioni generali che saranno condivise con le parti sociali con l'obiettivo di tenere insieme la tutela della salute dei lavoratori e le esigenze delle parti economiche.

Per quanto riguarda la riapertura delle attività produttive, è noto che le decisioni saranno prese in via esclusiva dal Governo. Ma la Regione vuole essere pronta così da coniugare al meglio le misure nazionali con le esigenze delle imprese che, per dimensione e collocazione geografica, presentano caratteristiche molto diverse fra loro.

- **[Comunicato Regione Veneto del 17.04.2020](#)**

È in elaborazione il Progetto “FASE 2 - Riapertura delle Attività Produttive” in Veneto, elaborato e definito dalla Regione del Veneto (Direzione Prevenzione e Direzione ICT e Agenda Digitale) e da Azienda Zero.

Il Progetto, particolarmente dettagliato, ha tre obiettivi principali:

1. supportare le aziende nella fase della riapertura delle attività produttive,
2. definire una serie di linee guida di prevenzione per garantire la salute pubblica attraverso il “manuale della riapertura”,
3. acquisire evidenze scientifiche realizzando un Progetto Pilota su una ventina di aziende del territorio (per un numero complessivo di 3 mila lavoratori coinvolti e con il coinvolgimento dei medici del lavoro) per raccogliere precise indicazioni epidemiologiche, organizzative e di processo per aggiornare passo dopo passo il “manuale”.

Il Manuale rappresenta una evoluzione delle indicazioni internazionali e nazionali e le traduce in una semplice linea d’azione per aiutare le aziende a garantire la riapertura in sicurezza.

Per farlo si attiveranno tre fasi:

- **[l’individuazione in ogni azienda di un Covid-Manager come figura di riferimento dell’intero processo;](#)**
  - la definizione di un Piano aziendale dei “rischi Covid”;
  - la definizione e applicazione rigorosa di dieci indicazioni operative da attuare in azienda, di seguito riportate:
1. **Igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro**
  2. **Informazione e formazione di tutto il personale**
  3. **Incentivazione di smart working e limitazione delle occasioni di contatto**
  4. **Rilevazione della temperatura corporea di lavoratori, fornitori, visitatori**
  5. **Obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie**
  6. **Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (criterio di distanza “droplet”) sia nelle postazioni di lavoro che negli ambienti comuni**
  7. **Rigorosa igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie**
  8. **Uso razionale dei test diagnostici.**
  9. **Tutela dei lavoratori più vulnerabili**
  10. **Gestione degli eventuali casi di positività**

Si veda nostra nota specifica.

## Situazione internazionale

*(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 Aprile, ore 09.00)*

### Globale

- 2.319.066 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 157.970 morti

### Cina

- 84.239 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.642 morti (dato al 21 Aprile)

### Europa

*(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 20 Aprile, ore 10.00)*

- **1.150.210 casi confermati**
- **103.615 morti**

### Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Spagna 195.944 casi (20.453 morti al 20 Aprile)**
- **Italia 181.228 casi (24.114 morti al 20 aprile)\***
- **Germania 141.672 casi (4.404 morti al 20 aprile)**
- **Regno Unito 120.067 (16.060 morti al 20 aprile)**
- **Francia 112.606 casi (19.718 morti al 20 aprile)**

### America

*(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 Aprile, ore 09.00)*

- **Stati Uniti 723.605 casi, 34.203 morti**
- **Canada 33.909 casi, 1.506 morti**
- **Messico 7.497 casi, 650 morti**

**Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 21 aprile:**

Regione	AGGIORNAMENTO 21/04/2020 ORE 17.00								
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi					
Lombardia	9.805	851	23.322	33.978	21.374	12.579	67.931	+ 960	277.197
Emilia Romagna	3.045	282	9.917	13.244	6.701	3.147	23.092	+ 225	134.878
Piemonte	3.116	293	11.402	14.811	4.659	2.485	21.955	+ 606	105.434
Veneto	1.230	177	8.670	10.077	5.173	1.154	16.404	+ 277	268.069
Toscana	833	171	5.618	6.622	1.295	686	8.603	+ 96	109.925
Liguria	914	94	2.455	3.463	2.311	990	6.764	+ 95	34.186
Marche	784	78	2.356	3.218	1.825	834	5.877	+ 51	44.332
Lazio	1.380	184	2.838	4.402	1.130	363	5.895	+ 80	100.031
Campania	532	58	2.356	2.946	872	317	4.135	+ 61	53.548
Trento	254	38	1.617	1.909	1.329	376	3.614	+ 24	26.610
Puglia	569	65	2.178	2.812	459	351	3.622	+ 55	45.984
Friuli V.G.	139	21	1.162	1.322	1.229	241	2.792	+ 17	48.500
Sicilia	514	37	1.708	2.259	370	206	2.835	+ 76	55.093
Abruzzo	318	35	1.714	2.067	329	271	2.667	+ 55	29.906
Bolzano	159	20	1.357	1.536	623	251	2.410	+ 16	31.987
Umbria	107	22	278	407	886	60	1.353	+ 4	26.639
Sardegna	112	21	704	837	306	93	1.236	+ 8	15.886
Calabria	133	7	679	819	152	76	1.047	+ 9	25.440
Valle d'Aosta	99	8	415	522	445	126	1.093	+ 5	4.911
Basilicata	64	7	174	245	81	24	350	+ 8	7.470
Molise	27	2	184	213	51	18	282	+ 1	4.124
<b>TOTALE</b>	<b>24.134</b>	<b>2.471</b>	<b>81.104</b>	<b>107.709</b>	<b>51.600</b>	<b>24.648</b>	<b>183.957</b>	<b>+ 2.729</b>	<b>1.450.150</b>

ATTUALMENTE POSITIVI	107.709
TOTALE GUARITI	51.600
TOTALE DECEDUTI	24.648
CASI TOTALI	183.957

- In Europa

**Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 21 aprile 2020 alle 10:00**

EU/EEA and the UK	Casi	Morti	Casi segnalati per 100.000 abitanti	Casi di decessi per 100.000 abitanti
<i>Spagna</i>	200210	20852	428.4973	44,62,827 mila
<i>Italia</i>	181.228	24114	299,891	39,90,317 mila
<i>Germania</i>	143.457	4598	172.99	5.544574
<i>Regno Unito</i>	124743	16509	187.6145	24,82,967 mila
<i>Francia</i>	114.657	20265	171.1624	30,25,203 mila
<i>Belgio</i>	39983	5828	350.0504	51,02,404 mila
<i>Olanda</i>	33405	3751	193.8655	21,76,888 mila
<i>Portogallo</i>	20863	735	202.9127	7,14,858 mila
<i>Irlanda</i>	15652	687	322.4885	14,15,472 mila
<i>Austria</i>	14783	470	167.0955	5.312513
<i>Svezia</i>	14777	1580	145.1119	15,51,579 mila
<i>Polonia</i>	9593	380	25,259	1.000565
<i>Romania</i>	8936	451	45,88,697 mila	2.315916
<i>Danimarca</i>	7515	364	129,626	6.278627
<i>Norvegia</i>	7113	154	133.8455	2.897822
<i>Repubblica Ceca</i>	6914	196	65,06,868 mila	1.844585
<i>Finlandia</i>	3868	98	70,09,723 mila	1,77,599 mila
<i>Lussemburgo</i>	3558	75	585.4593	12,34,105 mila
<i>Grecia</i>	2245	116	20,92,719 mila	1.081316
<i>Ungheria</i>	2098	213	21,47,657 mila	2.180414
<i>Croazia</i>	1881	47	45,99,697 mila	1.149313
<i>Islanda</i>	1773	10	501.4509	2.828262
<i>Estonia</i>	1535	40	116.2101	3.028275
<i>Lituania</i>	1350	37	48,3952	1.326387
<i>Slovenia</i>	1335	74	64,57,474 mila	3.579424
<i>Slovacchia</i>	1173	13	21,53,475 mila	0.238663
<i>Bulgaria</i>	929	43	13,22,568 mila	0.612168
<i>Cipro</i>	772	17	64,91,404 mila	1.429454
<i>Lettonia</i>	739	5	38,35,888 mila	0.259532
<i>Malta</i>	431	3	89,13,614 mila	0.620437
<i>Liechtenstein</i>	82	1	216.3018	2.637826
<b>Totale</b>	<b>967.598</b>	<b>101726</b>		

Al 21 aprile 2020, **967 598 casi** sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Spagna (200 210), Italia (181 228), Germania (143 457), Regno Unito (124 743), Francia (114 657), Belgio (39 983), Paesi Bassi (33 405), Portogallo (20 863), Irlanda (15 652), Austria (14 783), Svezia (14 777), Polonia (9 593), Romania (8 936), Danimarca (7 515), Norvegia (7 113), Repubblica Ceca (6 914), Finlandia (3 868),

Lussemburgo (3 558), Grecia (2 245), Ungheria (2 098), Croazia (1 881), Islanda ( 1 773), Estonia (1 535), Lituania (1 350), Slovenia (1 335), Slovacchia (1 173), Bulgaria (929), Cipro (772), Lettonia (739), Malta (431) e Liechtenstein ( 82).

Al 21 aprile 2020, **101 726 decessi** sono stati segnalati nell'UE / SEE e nel Regno Unito:

Italia (24 114), Spagna (20 852), Francia (20 265), Regno Unito (16 509), Belgio (5 828 ), Germania (4 598), Paesi Bassi (3 751), Svezia (1 580), Portogallo (735), Irlanda (687), Austria (470), Romania (451), Polonia (380), Danimarca (364), Ungheria (213), Repubblica Ceca (196), Norvegia (154), Grecia (116), Finlandia (98), Lussemburgo (75), Slovenia (74), Croazia (47), Bulgaria (43), Estonia (40), Lituania (37), Cipro (17), Slovacchia (13), Islanda (10), Lettonia (5), Malta (3) e Liechtenstein (1).

### 3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.